


**STATUTO**

**DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO**


**ARTICOLO 1**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "DA.PA.DU ABRUZZO ONLUS". L'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" è obbligatorio in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico

Martina Cirio 

**ARTICOLO 2**


L'Associazione ha sede principale a Teramo (Italia), in via Pietro Nenni n.16 ed ha carattere ed operatività regionale, nazionale ed internazionale.

  
Martina Cirio

**ARTICOLO 3**



L'Associazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione, può costituire sedi o dipendenze periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "DA.PA.DU. ABRUZZO" seguito dall'indicazione della località della sede periferica e dall'acronimo ONLUS.

A. G.   
A. G.

**ARTICOLO 4**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei Soci.

**ARTICOLO 5**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- b) promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i Paesi in via di sviluppo (PSV) ed altri Paesi in stato di necessità, nell'ambito dell'assistenza, dell'educazione e della formazione, del volontariato e della cooperazione internazionale;
- c) orientare, selezionare e formare persone che intendano volontariamente impegnarsi per i programmi laici e religiosi dell'Associazione;
- d) promuovere e svolgere attività di assistenza e promozione sul territorio della Regione Abruzzo in favore di persone svantaggiate.

In particolare l'Associazione si propone di:

- realizzare programmi di cooperazione socio-economica per la promozione dello sviluppo del Burundi ed in altri Paesi depressi del Sud e del resto del mondo;
- realizzare programmi di cooperazione tecnica e professionale anche con l'attivazione di borse di studio;
- promuovere il volontariato civile per i Paesi in via di sviluppo, provvedendo alla formazione ed all'addestramento professionale dei volontari e degli operatori;
- organizzare corsi, seminari ed attività di formazione ed aggiornamento professionale in favore di persone svantaggiate, e favorire l'inserimento lavorativo delle stesse;
- sensibilizzare l'opinione pubblica alla cooperazione internazionale e allo sviluppo attraverso una diffusa e corretta informazione sui temi della pace, della giustizia, della libertà e della solidarietà tra i popoli;



- contributi derivanti da iniziative di beneficenza e raccolta fondi;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 7**

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di Enti o istituzioni, di organismi nazionali ed internazionali, da sponsorizzazioni, raccolte fondi e attività commerciali marginali.

#### **ARTICOLO 8**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno seguente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto per l'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

**SOCI**

**ARTICOLO 9**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa.

**ARTICOLO 10**

I membri dell'Associazione si distinguono in:

**soci fondatori**, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

**soci ordinari**, coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative.

**ARTICOLO 11**

La qualifica di "socio ordinario" si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio di amministrazione dell'Associazione e, se l'esito è positivo, previo versamento della quota associativa. Il Consiglio di amministrazione giudica sull'ammissione del candidato.

**ARTICOLO 12**

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa che viene decisa dal Consiglio di amministrazione ed a contribuire alle attività dell'Associazione. La quota associativa non è, in ogni caso, ripetibile.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione;
- decadenza per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione per accertati

*Handwritten signatures and notes:*  
- Large signature at top right.  
- Vertical text: "Martino Lepini", "R. Francesco".  
- Signature "C" in the middle.  
- Signature "F. F. F." in the lower middle.  
- Signature "A" at the bottom right.

motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione.

### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta o a mezzo di strumenti telematici a ciascun socio con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la comunicazione per la convocazione può essere inviata tramite fax o telegramma o a mezzo strumenti telematici che prevedono l'accertamento dell'effettivo ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

È in ogni caso valida l'Assemblea cui partecipano tutti i soci con diritto di voto ed il Consiglio di amministrazione.

### **ARTICOLO 14**

Ogni socio ordinario o fondatore ha diritto ad un voto e può delegare un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci, pertanto la delega può essere conferita solo ad altro socio. I soci possono farsi rappresentare anche dai membri del Consiglio di amministrazione eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

### **ARTICOLO 15**

L'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla determinazione della quota associativa, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costituti-

vo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### ARTICOLO 16

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria è necessario l'intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci presenti o rappresentanti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono previste le seguenti maggioranze, sia in prima che in seconda convocazione:

- per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti,
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, di cui almeno tre scelti fra i soci fondatori, se presenti; i membri sono eletti dall'Assemblea dei soci. Condizione necessaria dell'eleggibilità nel Consiglio di amministrazione è l'appartenenza all'Associazione in qualità di socio.

Il Consiglio resta in carica per tre anni.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: A large signature, possibly "M. ...".  
- Middle right: "M. ...", "G. ...", "R. ...".  
- Bottom right: "Di ...", "di ...".

*Handwritten signature:* A stylized signature, possibly "A.S."

I consiglieri possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio in caso di necessità e di urgenza può essere convocato con avviso scritto 2 (due) giorni prima della riunione, tramite telegramma o attraverso i mezzi telematici. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque almeno una volta entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in ordine all'approvazione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di amministrazione ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio è validamente costituito con



l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### ARTICOLO 21

Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

#### ARTICOLO 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con le maggioranze indicate nell' articolo 17 del presente statuto.

L'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ad altri enti per fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive future modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 23

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed al regolamento interno dell'Associazione eventualmente redatto dal Consiglio di amministrazione.

San Pietro di Isola del Gian Sardo (VE) li 29/1/2012

*Handwritten signatures and notes:*  
- Top right: A large signature.  
- Middle right: "Martina Campi" written vertically, with a signature below it.  
- Below that: "Dedecco" written vertically, with a signature below it.  
- Further down: "Di Domenico" written vertically, with a signature below it.  
- Bottom right: "Rosa" written vertically, with a signature below it.

Stipulato il 14 febbraio  
Sugli Onori d'Armi

*[Signature]*

D. Francesco Romano

Onorevole

D. Luigi

D. Antonio C...

Mentore C...

NADA m. a. c. m. a. y. g. r. e.

Agenzia di ... Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale ...  
Registrazione n. 01-02-2012 N. 519 Serie 3  
Costi € ESENTI

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
*Alfonso Tringano Stenardo*

*Giovanni Scimia*



*L'Aquila, 3 febbraio 2012*

All'Associazione "DA.PA.DU  
Abruzzo Onlus"  
Via Pietro Nenni, n. 16  
TERAMO

Prot. n. 1917

**OGGETTO: Associazione "DA.PA.DU Abruzzo Onlus" con sede in TERAMO  
cod. fisc. 92043626070. Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi del  
Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, art. 3, comma 2.**

A seguito della istanza pervenuta in data 1° febbraio 2012 ed assunta al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 1882 del 13/02/2012, **si conferma l'iscrizione ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, dell'associazione all'Anagrafe Unica delle Onlus, nel settore 10 – Tutela dei diritti civili.**

La tutela dei diritti civili, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97, fa parte di quei settori di attività per i quali le **attività istituzionali devono essere necessariamente dirette ad arrecare benefici a:**

- a) **persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;**
- b) **componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.**

**In mancanza di detto presupposto viene meno l'essenza stessa dell'attività di tutela dei diritti civili.**

Le informazioni contenute nell'istanza di cui sopra e negli allegati, sono state utilizzate da questo Ufficio al solo fine di procedere all'iscrizione all'Anagrafe predetta, rimanendo impregiudicata per l'Amministrazione stessa la possibilità di procedere ai controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa specifica.

  
IL CAPO UFFICIO  
Giovanni Senneca